



CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DELIBERAZIONE DEL COMITATO

N. 16 DEL 30/04/2024

OGGETTO: VALIDAZIONE PEF 2024-2025 DEI COMUNI DI: ALONTE, ARCUGNANO, LONIGO, VAL LIONA, VILLAGA E ZOVENCEDO.

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 13.00 presso la sede del Consiglio di Bacino, in Contrà Gazzolle n. 1, Vicenza, regolarmente convocato in data 30/04/2024, con protocollo n. 587/2024 è riunito in modalità videoconferenza, il Comitato di Bacino per discutere l'O.d.g.

Eseguito l'appello, al punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti:

		Assente / Presente
GONZO Francesco Enrico	Presidente	P
BALDINATO Sara	Consigliere	P
GOLO Matteo	Consigliere	P
TRAPULA Gianfranco	Consigliere	P
VERONESE Mattia	Consigliere	A

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino, Andrea Baldisseri, che verbalizza.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere sull'oggetto sopraindicato.

I componenti del Comitato prendono atto della documentazione allegata ed esaminati i contenuti, non ritengono necessari specifici approfondimenti o supplementi istruttori.

Su proposta del Direttore;

IL COMITATO DI BACINO

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- che l'Ente Consiglio di Bacino "Vicenza", è stato istituito per effetto della Convenzione ex art. 30 del TUEL, e costituito, con l'elezione degli organi, in data 26 novembre 2019 dai rappresentanti dei 90 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Vicenza", ai fini della gestione associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani ai sensi della LRV 52/2012;
- la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al protocollo n.0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i

medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...].

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Richiamate le delibere ARERA n. 443/2019, n. 44/2019, n. 57/2020, n. 102/2020 e n. 02/2020.

Viste inoltre le delibere ARERA:

- n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha emesso il provvedimento che reca le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- n.389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 con la quale ARERA definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

- n.487/2023/R/rif del 24 ottobre 2023 con la quale l'Autorità ha determinato la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della suddetta deliberazione di aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- n.7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 recante "[...] ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025".

Considerato che il Piano Economico Finanziario viene trasmesso dal gestore del servizio rifiuti ai sensi del metodo tariffario rifiuti secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, così come modificato dalla deliberazione, 389/2023/R/rif, del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione ARERA 7/2024/R/rif, del 23 gennaio 2024, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti".

Considerato che la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario è richiamata dal comma 4 dell'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif, ed eseguita secondo quanto previsto dall'art.28 dell'allegato A della medesima delibera ARERA e dagli schemi previsti, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con determina n.1/2023/DTAC.

Evidenziato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente e, pertanto, provvede a validare i PEF di 89 Comuni afferenti il Consiglio stesso, inoltrandoli successivamente ad ARERA per l'approvazione.

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza, in considerazione dell'elevato contenuto specialistico della presente tematica e della mancanza di una propria dotazione organica di personale, ha provveduto all'affidamento del servizio di validazione PEF 2024 a Paragon Business Advisors S.r.l., con la determinazione n. 20 del 21/12/2023.

Rilevato, altresì, che il Consiglio di Bacino Vicenza prende necessariamente atto dei dati trasmessi dai Comuni e dal Gestore nella predisposizione dei PEF 2024-2025 e, per quanto riguarda i requisiti di completezza, coerenza e congruità, assume le dichiarazioni di veridicità e fa proprie le relazioni conclusive finali del soggetto incaricato del servizio.

Visto che in termini di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo, data la complessità della gestione del territorio in virtù dell'estensione del Bacino e del numero di Comuni e gestori coinvolti, si ritiene necessario provvedere ad una validazione dei PEF in modo aggregato.

Vista la relazione di accompagnamento pervenuta dalla società Paragon Business Advisors S.r.l., agli atti con protocollo n. 577 del 22/04/2024, relativa alla validazione ed alla verifica dei requisiti di coerenza e congruità per quanto riguarda i PEF dei Comuni di: Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Lìona, Villaga e Zovencedo, tutti afferenti per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla società Utilya S.r.l.

Evidenziato che quanto viene deliberato ai sensi del metodo tariffario costituisce livello massimo del corrispettivo da riconoscere al gestore.

Evidenziato che il potere di ARERA di integrare i contratti in corso di esecuzione deriva dall'art. 1339 c.c., il quale stabilisce che: *“Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”*.

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Vicenza n.10 del 01/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la deliberazione del Comitato di Bacino n.22 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

VISTO il parere favorevole del Direttore.

Tutto ciò premesso:

IL COMITATO

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione.

DELIBERA

1. di richiamare quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fare propria la relazione di verifica e attestazione inviata dalla società incaricata Paragon Business Advisors S.r.l., e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, evidenziando in particolare che quanto viene deliberato ai sensi del metodo tariffario costituisce livello massimo del corrispettivo da riconoscere al gestore;
3. di procedere a validare il PEF 2024-2025 dei Comuni di: Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Lìona, Villaga e Zovencedo, tutti afferenti per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla società Utilya S.r.l., sulla base della documentazione presentata;
4. di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;
5. di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ai comuni di cui al punto 3, ai fini della presa d'atto dei PEF validati dal Consiglio di Bacino in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente), nonché per l'approvazione degli aspetti tariffari;
6. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione

Comune di Val Lione Prot. n. 0003452 del 01/05/2024
“amministrazione trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per quanto disposto dal d.lgs 33/2013;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Bacino Vicenza
Dott. Francesco Enrico Gonzo
(Sottoscritto digitalmente)

IL DIRETTORE
del Consiglio di Bacino Vicenza
Andrea Baldiseri
(Sottoscritto digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldiseri



Spett.le Consiglio di Bacino Vicenza

Al Comitato di Bacino

E p.c. al Direttore Ing. Andrea Baldisseri e al Dott. Antonio Facci

Oggetto: Affidamento servizio di validazione PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera per l'ambito di gestione denominato Consiglio di Bacino Vicenza CIG A02B5DE9BA – Analisi e parere in ordine ai PEF predisposti con riferimento ai Comuni in gestione al gestore Utilya S.r.l.

Egregi,

con la presente siamo a relazionare in ordine alle analisi condotte in merito alla documentazione fornita con riferimento ai Comuni aventi come gestore del servizio Utilya S.r.l., cioè i Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga e Zovencedo.

1. Completezza documentale

Con riferimento al gestore Utilya è stato trasmesso il PEF grezzo per i Comuni oggetto di gestione per ciascuno dei Comuni interessati. Il PEF trasmesso risulta conforme, in termini di formato, all'allegato 1 di cui alla Determina 1/DTAC/2023.

Si segnala che con successiva comunicazione è stata trasmessa la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità.

Si segnala che Utilya è costituita in forma di società mista con un socio privato individuato tramite gara, il quale, a sua volta gestisce la totalità del servizio tramite RTI. Tale modello comporta, dal punto di vista tariffario che Utilya riporti in prevalenza costi per servizi (B7) relativi a quanto erogato ai gestori privati che risultano qualificati come meri prestatori d'opera. Si ritiene tale scelta poco conforme al metodo regolatorio. Inoltre tale scelta comporta la mancata valorizzazione delle voci di ricavo AR e ARsc del gestore in quanto tali componenti sono direttamente trattenute da uno dei soci della compagine privata, il quale imputa costi alla società gestrice già al netto di tali introiti. Ciò comporta l'impossibilità per il gestore Utilya di valorizzare il fattore Eta (H) e il dato R1, il quale è infatti stato posto sotto il valore limite di 0,85.

Con riferimento ai Comuni oggetto di validazione in merito alla completezza documentale, alla data di redazione della presente relazione risultano aver trasmesso i dati funzionali alla predisposizione del PEF tutti i Comuni relativi al bacino gestionale di interesse.

Si rileva inoltre che i Comuni hanno interloquuto con il gestore al fine di concordare rinunce di costo (detrazioni ex Art. 4.6.) per ciascun Comune. Tali detrazioni possono essere ovviamente assunte a riferimento. Posto tale aspetto, finchè tali interlocuzioni non sono concluse potrebbero esservi modifiche ai PEF definitivi.

2. Analisi dei dati del gestore Utilya

Posto il limite valutativo connesso al modello societario e all'attribuzione di competenze in merito alla raccolta differenziata e alla valorizzazione dei ricavi da valorizzazione della materia, si è comunque provveduto ad



analizzare quanto fornito dal gestore Utilya evidenziando una rispondenza fra il dato di costo di cui ai bilanci (fonti contabili obbligatorie) e il dato indicato nei singoli PEF anche grazie ai prospetti di raccordo forniti dalla società.

3. Analisi dei dati forniti dai Comuni

I dati trasmessi sono strutturati sulla base dello schema di raccolta di dettaglio denominato “RDT” come trasmesso.

La compilazione dei modelli trasmessi è seguita ad un procedimento ricognitivo avviato dal Consiglio di Bacino con richiesta dei dati necessari sulla base dell’apposito modello trasmesso ai Comuni, fornito di documento di istruzioni per la compilazione. La procedura ha previsto anche un supporto operativo ai Comuni nella redazione di tutti i documenti richiesti (raccolta dati, relazioni, su aspetti specifici della rendicontazione di competenza comunale, etc.).

Le schede di rilevazione ricognitiva dei dati (RDT) e delle informazioni sono state a noi rese disponibili tramite apposita data room all’uopo costituita.

Per la riconciliazione dei costi ammessi con le fonti contabili, in assenza di standard professionali in materia, le procedure di verifica scelte sono dipese dalla valutazione dei rischi di errori significativi (materialità). Per i Comuni, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni campionarie (sulla base della soglia di materialità assunta) e valutazioni legate prevalentemente alla congruità delle informazioni contabili con quanto relazionato e la natura delle poste.

In particolare, la maggior parte dei Comuni, in rispondenza alle indicazioni fornite ha indicato nel prospetto di rilevazione dei costi il riferimento al capitolo di spesa o alla fattura di riferimento, dando così un riferimento di fonte contabile.

Dall’analisi condotta e sulla base delle procedure messe in atto sia in fase di ricognizione delle informazioni che in fase di validazione, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio di coerenza con le fonti contabili di quanto trasmesso dai Comuni, vale a dire sul fatto che alla luce delle informazioni e dei documenti assunti non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati disponibili di origine contabile presenti nella documentazione a noi sottoposta non rispondano ai requisiti di coerenza richiesti dalla regolazione.

L’analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di raccolta ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti dei Comuni sottoposti a verifica di congruità. Ai fini dell’esecuzione delle attività a noi affidate e richieste dalla regolazione incidente, nell’ambito della procedura definita per l’attività di validazione del complesso dei PEF dei Gestori “comune”, abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre:

- i. abbiamo valutato i rischi di errori significativi nei prospetti di raccolta e nei Tool predisposti;
- ii. abbiamo definito e svolto, in risposta ai rischi valutati, procedure di verifica delle compilazioni a noi inoltrate;
- iii. abbiamo acquisito una comprensione delle predisposizioni disponibili;



- iv. abbiamo valutato l'appropriatezza delle relazioni illustrative disponibili e dei desunti criteri di redazione utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai redattori;
- v. siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo delle informazioni come rese disponibili e rinvenibili nelle fonti;

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente l'attinenza dei costi e l'esclusione di tutte le poste esplicitamente non ammesse dalla regolazione (cfr. poste rettificative ai sensi dell'art. 1.1);
- b) indicazione con separata evidenza della componente correlata all'iva indetraibile;
- c) l'assenza di poste straordinarie.

I costi per natura rilevati nei prospetti di ricognizione sono stati attribuiti dai Comuni interessati alle diverse componenti del PEF come da dettaglio richiesto. Le stesse schede di raccolta e le Relazioni di accompagnamento disponibili riportano la schematizzazione delle attribuzioni dei costi rendicontati alle diverse componenti. L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute nel rispetto dei principi di significatività e materialità., che:

- i. le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta dai gestori "comuni";
- ii. i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- iii. i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- iv. la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5
- v. Con riferimento agli accantonamenti si è proceduto alla verifica di coerenza con il perimetro. Allo scopo si dà atto della coerenza regolatoria dell'allocazione MTR-2 delle componenti a copertura del rischio credito.

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente aderente l'allocazione dei costi rendicontati alle componenti MTR, sulla base dei criteri fissati dalla regolazione e delle informazioni assunte;
- b) la verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla regolazione per l'imputabilità nel piano economico finanziario di ulteriori proventi a riduzione della tariffa;

Alla luce delle verifiche condotte descritte nei paragrafi, si ritiene assolta la validazione dei costi dichiarati dai Comuni in regime TARI del bacino gestionale dei Comuni oggetto della presente analisi, così come



eventualmente rettificati a seguito del confronto tenuto con i medesimi Comuni o a seguito delle rettifiche effettuate nel processo di verifica.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto riportato nelle sezioni precedenti si è proceduto a predisporre il PEF unitario per i bacini tariffari dei Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga e Zovencedo.

Come evidenziato nelle premesse i Comuni stanno avendo ancora interlocuzioni con il gestore per modifiche al perimetro dei costi e conseguenti detrazioni sulla base dei PEF completi da noi predisposti.

Quando verremo a conoscenza dei PEF revisionati fra le parti provvederemo a caricare il PEF al seguente link: [Nuovi Tool da Comuni](#) (accesso consentito tramite mail del Dott. Facci).

Si rimettono i PEF al vostro spett.le per l'adozione delle determinazioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti



CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA"
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e s. m. e i.

**METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)
PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-
2025**

**AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA
PROPOSTA TARIFFARIA 2024 - 2025
Consiglio di Bacino di Vicenza**

Relazione di accompagnamento ex art. 27.4 MTR-2

Aprile 2024

Sommar

1. Premessa (ETC).....	3
1.1 Comuni di gestione.....	4
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	4
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	4
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	4
1.5 Altri elementi da segnalare.....	4
2. Descrizione dei servizi forniti (G).....	5
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	5
4. Attività di validazione (E).....	5
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	5
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
5.1.1 <i>Coefficiente di recupero di produttività</i>	5
5.1.2 <i>Determinazione dei coefficienti gamma</i>	6
5.1.3 <i>Coefficiente C116</i>	8
5.1.4 <i>Coefficiente CRI</i>	8
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	8
5.2.1 <i>Componente previsionale CO116</i>	8
5.2.2 <i>Componente previsionale CQ</i>	8
5.2.3 <i>Componente previsionale COI</i>	8
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	9
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing.....	9
5.4.1 <i>Determinazione del fattore b</i>	9
5.4.2 <i>Determinazione del fattore w</i>	9
Di seguito la sintesi del fattore b e dello sharing applicato.....	9
5.5 Conguagli.....	9
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	10
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	10
5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	10
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie superiori al limite alla crescita annuale	10
5.10 Ulteriori detrazioni.....	10
5.11 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.....	11
Allegati.....	12

1. Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli. Il capitolo 1 è stato redatto dal Consiglio di Bacino di Vicenza, che è l'Ente territorialmente competente, i cap.4 e 5 sono redatti sulla base delle procedure condotte con il supporto di Paragon Business Advisors S.r.l., soggetto terzo delegato dall'ETC allo svolgimento dell'attività di validazione, e infine, i capitoli 2 e 3 da UTILYA S.R.L. (d'ora in poi Utilya) gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni, parte del Bacino provinciale di Vicenza di: Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga, Zovencedo.

A seguito della emanazione della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52, la Regione Veneto ha dettato nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali.

La Regione ha quindi assegnato a nuovi soggetti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, quale forma di cooperazione tra i Comuni ricadenti nel medesimo bacino territoriale. Con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando il bacino denominato "Vicenza" per 89 Comuni ricadenti nella Provincia di Vicenza.



Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

Il Consiglio di Bacino di Vicenza è responsabile dell'elaborazione finale della presente Relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri documenti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

La Relazione è stata redatta secondo lo schema di relazione di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC (Allegato 2).

1.1 Comuni di gestione

Oggetto della presente relazione sono i Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga, Zovencedo.

Il Consiglio di Bacino di Vicenza, in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC) ha effettuato, per ciascun ambito tariffario comunale, le attività di validazione e le valutazioni di competenza anche con riferimento alla scelta degli opportuni parametri e coefficienti che regolano la determinazione del PEF. Tale attività è descritta complessivamente nella presente relazione. La presente relazione è unica per i quattro comuni sopra riportati, mentre per ciascuno di essi è stato elaborato il PEF dell'ambito tariffario comunale comprensivo di una scheda di sintesi e del prospetto riepilogativo del piano finanziario.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Per il dettaglio, per ciascun ambito tariffario, della situazione relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani si rimanda alla relazione di accompagnamento del Gestore.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La pianificazione della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, previste nelle competenze del Consiglio di Bacino "Vicenza" fa riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, approvato con Delibera di Assemblea n. 6 del 28/07/2023, cui è seguita la Deliberazione n.10 del 01/12/2023 (Presca d'atto del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 – D.U.P.)

In particolare, il Documento Unico di Programmazione approvato, in entrambe le suddette stesure, prevede, al capitolo 4 (Indirizzi strategici del piano triennale), paragrafo 4.1 (Programmazione di Bacino) quanto segue:

- dovranno essere individuate le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- la massima valorizzazione degli impianti esistenti per quanto riguarda la destinazione del residuo secco non recuperabile, da considerarsi strategici per garantire l'autonomia del bacino;
- il Consiglio di Bacino provvederà alla pianificazione e al governo dei flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta e dal trasporto determinando gli impianti di destinazione finale; ciò a partire dal secco non recuperabile per poi procedere progressivamente alle diverse matrici recuperabili.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la pianificazione dei flussi di smaltimento del rifiuto secco residuo e di rifiuti non recuperabili, prevede prioritariamente il conferimento rifiuto secco residuo prodotto nei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino "Vicenza", all'impianto di smaltimento con recupero energetico di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., in un sistema integrato con la discarica di Grumolo delle Abbadesse per lo smaltimento delle frazioni non compatibili e delle quantità eccedenti la capacità di trattamento dell'impianto di AVA, inclusi i fermo impianto per manutenzioni programmate o imprevisti garantendo il più possibile, conseguentemente, la conservazione della capacità residua dell'impianto di discarica.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'art. 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", il Consiglio di Bacino di Vicenza ha acquisito dal Gestore per ciascun ambito tariffario:

- a) il PEF relativo al servizio da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina dell'Autorità n. 1/2023 - DTAC, compilata per le parti di propria competenza;
- b) i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto secondo l'Allegato 2 della determina 1/2023 - DTAC. In particolare, UTILYA ha predisposto un'unica relazione per i 6 ambiti tariffari serviti, precisando i servizi svolti in ciascun comune;
- c) una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/2023 - DTAC, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- d) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Gli allegati includono la documentazione di dettaglio e sottostante alle attestazioni prodotte dal Gestore e dai Comuni.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non vi sono particolari elementi da segnalare.

2. Descrizione dei servizi forniti (G)

Si rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore UTILYA S.R.L.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Si rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore UTILYA S.R.L.

4. Attività di validazione (E)

Si rimanda alla relazione di validazione del PEF relativo al bacino tariffario dei Comuni aventi come gestore UTILYA S.R.L.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In via preliminare si riportano i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del biennio 2024-2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Tabella 1 – Entrate tariffarie di riferimento ed entrate tariffarie massime

		ΣT Entrate tariffarie di riferimento		Entrate ΣTmax		Eccedenza ΣTmax	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alonte	160.725	176.154	160.726	176.155	40.922	66.066
2	Arcugnano	761.763	834.893	761.763	834.893	68.311	125.420
3	Lonigo	1.658.748	1.798.686	1.040.503	1.188.876	618.245	609.809
4	Val Liona	279.328	306.144	279.328	306.144	32.541	73.982
5	Villaga	182.936	200.498	182.936	200.498	9.880	32.107
6	Zovencedo	61.396	67.290	61.396	67.290	10.940	17.963
	Totale	3.104.897	3.383.664	2.486.653	2.773.856	783.424	928.225

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è stato determinato applicando una metodologia (Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'EGATO. Aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025) basava sul confronto tra costo unitario effettivo del singolo ambito tariffario CU_{eff} , rispetto al *benchmark*. I coefficienti X_a così determinati sono utilizzati per il calcolo del limite alla crescita delle tariffe.

Il coefficiente di recupero produttività (X_a) è definito entro un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% (cfr. art. 4.2 del MTR-2).

Per ciascun ambito tariffario, il valore del costo unitario effettivo è così determinato:

$$CU_{eff a-2} = (\Sigma TV_{a-2} + \Sigma TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $CU_{eff a-2}$ è il costo unitario effettivo dell'annualità a-2 e q_{a-2} è la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotta nell'anno a-2 rilevata dalla certificazione regionale. L'Art. 5 del MTR-2 prevede che il Benchmark di riferimento sia "pari [...] al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri comunale o per ambito)". Il Consiglio di Bacino di Vicenza nella determinazione del coefficiente in parola ha preso come riferimento i fabbisogni standard derivanti mediante adattamento della Quota di raccolta differenziata di RD e Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti.

Nella successiva tabella si individua l'intervallo di riferimento entro cui ricade X_a individuando il fabbisogno standard del relativo ambito tariffario (Benchmark), e Y_a , dato dalla somma dei coefficienti Y_1 e Y_2 .

		$Cueff > Benchmark$	$Cueff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a$) $\leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a$) $> 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Nei tre casi in cui il quadrante riporta un intervallo di valori per X_a , il coefficiente è definito linearmente in base alla distanza di $CUEff_{a-2}$ dal Benchmark. I coefficienti γ_1 e γ_2 sono definiti all'interno di intervalli definiti dagli artt. 2 e 3 del MTR-2 e riportati nel prospetto seguente.

	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

5.1.2 Determinazione dei coefficienti gamma

Secondo il MTR-2, γ_1 è definito sulla base del grado di *compliance* degli obiettivi di raccolta differenziata rispetto agli obiettivi comunitari ambientali. Considerato che gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle norme di recepimento della normativa europea rappresentano una modalità indiretta per indicare il percorso per il conseguimento degli obiettivi comunitari ambientali, il livello di raccolta differenziata è considerata una *proxy* del conseguimento di tali obiettivi.

L'individuazione del quadrante di riferimento per ciascun ambito tariffario deve avvenire stabilendo se i risultati del gestore in termini di obiettivi di raccolta differenziata raggiunti sono più o meno soddisfacenti sulla base del confronto con i target per il gestore.

L'MTR-2 stabilisce che il valore di γ_2 sia determinato per ogni ambito tariffario in funzione dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cfr. art. 3, 5 e 6, deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF), secondo la seguente:

$$R1 = Eff_{RD_{sc}} \cdot QLT_{RD_{sc}}$$

dove:

$$Eff_{RD_{sc}} = \frac{Q_{conf_{sc}}}{Q_{RD_{sc}}}$$

$$QLT_{RD_{sc}} = \frac{AR_{SC}^{AGG}}{AR_{max_{sc}}^{AGG}}$$

Il coefficiente γ_2 è definito "soddisfacente" se $R1 \geq 0,85$.

Di seguito la sintesi dei coefficienti applicati:

Tabella 2 – Determinazione del coefficiente di recupero di produttività

N.	Comune	Y ₁		Y ₂		X _a		R1		>85%
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2025
1	Alonte	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80	0,80
2	Areugnano	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80	0,80
3	Lonigo	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80	0,80
4	Val Liona	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80	0,80
5	Villaga	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80	0,80
6	Zovencedo	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80	0,80

Tra gli interventi che modificano le modalità di erogazione a cui è associato un miglioramento qualitativo: una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata modifiche di rilievo delle attrezzature e mezzi di raccolta utilizzati per il servizio, l'introduzione di attività integrative a supporto del servizio (per esempio pulizia piazzole, centro di raccolta, eco-furgone; interventi sull'efficienza degli impianti per il trattamento dell'RD) e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal TQRIF.

Le variazioni di perimetro associate al coefficiente PG_a sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, gli interventi di trasformazione delle modalità di raccolta che introducono modelli organizzativi di raccolta differenziata più performanti (per esempio il porta a porta) il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo e l'introduzione della tariffa puntuale o corrispettiva.

Per la determinazione il Consiglio di Bacino di Vicenza ha individuato una metodologia di definizione dei parametri e coefficienti necessari per l'esplicitazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie. Tale procedura nella fase transitoria, pertanto in questa determinazione tariffaria (anche fase preliminare all'avvio delle procedure di approvazione degli interventi da parte del Consiglio di Bacino di Vicenza e della relativa quantificazione di impatto tariffario) la valorizzazione dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità (QL_a) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG_a) sarà definita sulla base delle variazioni di servizio previste tenuto conto dei seguenti pesi.

Servizi	Tipo variazione	PG	QL
Raccolta e spazzamento			
Comune con variazioni minori	1	0%	1,00%
Comune con variazione rilevante del progetto di spazzamento e/o raccolta	2	1,00%	1,00%
Comune con variante rilevante del progetto di raccolta*	3	3,00%	4,00%
Comune a TARIC (primi due anni)	4	3,00%	4,00%
Valori massimi ex MTR-2		3,00%	4,00%

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei coefficienti valorizzati negli ambiti tariffari di riferimento.

Tabella 3– Determinazione dei coefficienti PG e QL e del quadrante di riferimento della Gestione

		Schema		QL		PG	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alonte	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
2	Arcugnano	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
3	Lonigo	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
4	Val Liona	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
5	Villaga	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
6	Zovencedo	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%

5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente $C116_a$ è valorizzato in caso di necessità di copertura delle componenti di natura previsionale CO^{exp} connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020. Il coefficiente è determinato dalla seguente:

$$C116_a = \frac{\sum CO_s^{exp}}{\sum T_{a-1}}$$

dove le componenti CO_s^{exp} (fissa e variabile) sono definite in base ai costi previsionali associati alla realizzazione di ciascuna delle s attività di adeguamento.

Il coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3% ma, relativamente agli ambiti tariffari oggetto della presente relazione non è stato ritenuto opportuno valorizzarlo.

5.1.4 Coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie del biennio 2024-2025, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , introdotto per tener conto dei maggiori oneri determinati dalla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio negli anni 2022 e 2023.

Il coefficiente CRI_a è stato così definito:

Tabella 4– Determinazione dei valori del coefficiente CRI

		CRI	
		2024	2025
1	Alonte	7,0%	7,0%
2	Arcugnano	4,0%	7,0%
3	Lonigo	7,0%	7,0%
4	Val Liona	7,0%	7,0%
5	Villaga	7,0%	7,0%
6	Zovencedo	7,0%	7,0%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1. Componente previsionale CO116

Alla luce delle informazioni disponibili e della copertura di tali costi comunque garantita dal MTR-2, il Consiglio di Bacino di Vicenza ha ritenuto opportuno non valorizzare le componenti di natura previsionale $CO_{116}^{exp, TV}$ e $CO_{116,TF}^{exp}$ connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.lgs. n. 116/2009.

5.2.2. Componente previsionale CQ

Il Consiglio di Bacino di Vicenza ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente CQ.

5.2.3. Componente previsionale COI

Il Consiglio di Bacino di Vicenza ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si rimanda all'apposita sezione dei cespiti nei singoli tool per il dettaglio dei beni valorizzati.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

Secondo il MTR-2 b_a è il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo (0,3÷0,6) - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei”.

5.4.2 Determinazione del fattore w

Il fattore ω , che definisce componente a riduzione del fattore di *sharing* per i ricavi derivanti dalla cessione ai sistemi di EPR, è determinato sulla base dei valori dei parametri Y_1 e Y_2 , e della tabella di cui all'art. 3.2, MTR-2.

Valore coefficiente	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq 0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega = 0,1$	$\omega = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq 0,15$	$\omega = 0,2$	$\omega = 0,4$

Di seguito la sintesi del fattore b e dello sharing applicato.

Tabella 5 – Fattori di sharing b e ω

N.	Comune	b		ω	
		2024	2025	2024	2025
1	Alonte	0,6	0,6	0,2	0,2
2	Arcugnano	0,6	0,6	0,2	0,2
3	Lonigo	0,6	0,6	0,2	0,2
4	Val Liona	0,6	0,6	0,2	0,2
5	Villaga	0,6	0,6	0,2	0,2
6	Zovencedo	0,6	0,6	0,2	0,2

5.5 Conguagli

Le tabelle successive riportano i valori complessivi delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse, fornendo il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18, MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19, MTR-2).

Tabella 6 – Conguagli relativi ai costi variabili e ai costi fissi

Dati relativi al II periodo regolatorio

N.	Comune	RC _{totTF}		RC _{totTV}	
		2024	2025	2024	2025
1	Alonte	-	854	-	864
2	Arcugnano	-	2.425	-	2.929
3	Lonigo	-	1.667	-	5.654
4	Val Liona	-	5.579	-	5.642
5	Villaga	-	1.717	-	2.922
6	Zovencedo	-	84	-	147
				17.339	20.750

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Nel corso del percorso di approvazione del PEF sono stati inoltre svolti incontri e confronti con il gestore UTILYA e con il Comune definendo il livello tariffario condiviso.

Con riferimento al gestore Comune i valori indicati dallo stesso risultano in linea con il dato storico e non sono state presentate criticità in ordine all'equilibrio economico e finanziario.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Il gestore UTILYA ha deciso per l'annualità 2024 di rinunciare ad alcune componenti di costo.

Di seguito la sintesi delle detrazioni applicate.

Tabella 7 – Detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 363/2021/R/Rif

N.	Comune	2024		2025	
		Detrazioni TF	Detrazioni TV	Detrazioni TF	Detrazioni TV
1	Alonte	-	-	-	-
2	Arcugnano	-	63.233	-	-
3	Lonigo	-	150.648	-	-
4	Val Liona	-	35.522	-	-
5	Villaga	-	45.493	-	-
6	Zovencedo	-	2.351	-	-

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Il Consiglio di Bacino di Vicenza non si è avvalso della facoltà di procedere con una rimodulazione dei conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie superiori al limite alla crescita annuale

Tenuto conto della rimodulazione delle entrate tariffarie che eccedono il limite della variazione annuale le eccedenze tariffarie sono state rimodulate anche successivamente al termine del secondo periodo regolatorio come previsto dal comma 4.6 del MTR-2.

Di seguito la sintesi delle rimodulazioni applicate.

Tabella 8 – Rimodulazione del montante delle entrate tariffarie eccedenti il limite ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)

	Comune	2024		2025		Post 2025	
		Utilya	Comune	Utilya	Comune	Utilya	Comune
1	Alonte	29.387	11.535	42.898,79	23.167	42.899	23.167
2	Arcugnano	-	68.311	-	125.420	-	125.420
3	Lonigo	-	-	-	-	-	-
4	Val Liona	-	32.541	-	73.982	-	73.982
5	Villaga	-	9.880	32.107	-	32.107	-
6	Zovencedo	-	10.604	-	17.963	-	17.963

5.10 Ulteriori detrazioni

Di seguito si fornisce tabella contenente il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, specificando – quando disponibile il dato – l'entità del contributo erogato dal MIUR. Detti valori di natura previsionale sono riportati come rendicontati dalle singole amministrazioni comunali, e potranno subire variazione in sede di deliberazione consiliare delle aliquote TARI.

Tabella 9 – Detrazioni di cui 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021

N.	Comune	2024		2025	
		variabile	fissa	variabile	fissa
1	Alonte	-	-	-	-
2	Arcugnano	1.640	3.934	-	11.177
3	Lonigo	46.547	24.154	15.660	24.154
4	Val Liona	9.072	2.088	9.072	2.088
5	Villaga	-	802	-	802
6	Zovencedo	-	168	-	168

5.11 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Ai sensi dell'art. 8 della Delibera 389/2023/R/rif è istituito un Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata tramite il calcolo del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata. Come da comma 2 dell'art. 8, in esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della tabella di cui all'art. 8.2 (a seguito riportata), secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Ai sensi dell'art. 2 della Determina 01/2023 – DTAC “Ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , sono esplicitate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1 le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio $ARSC_{si}$, a AGG e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio $CRDSC_{si}$, a AGG ”. Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che “*Limitatamente ai casi di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari alla determinazione dell'indicatore H_a è prevista la possibilità di ricorrere a una modalità semplificata di calcolo, secondo gli automatismi implementati nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1. In tali casi, il calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio prevede una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle performance ambientali della gestione.*” Di seguito una tabella di sintesi per la determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

Tabella 10 – Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Ambito tariffario	RD%	RSU t/a	R1	H di partenza
1 Alonte	80%	23	0,80	0%
2 Arcugnano	78%	24	0,80	0%
3 Lonigo	77%	22	0,80	0%
4 Val Liona	77%	23	0,80	0%
5 Villaga	78%	23	0,80	0%
6 Zovencedo	79%	29	0,80	0%

Allegati

- a) Prospetto riepilogativo del PEF (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale)
- b) Relazione di accompagnamento del Gestore UTILYA
- c) Dichiarazione di veridicità del Gestore UTILYA
- d) Relazione di validazione del Bacino Territoriale e del Gestore UTILYA
- e) Relazioni di Accompagnamento dell'Ente Locale oggetto di validazione